

Quesiti di Diritto Societario

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE.

QUESITO:

Vi propongo il seguente quesito:

una sas, con capitale sociale di euro 2500,00, è cessata senza liquidazione non avendo mai esercitato alcuna attività, in data 22.11.2007.

il socio accomandatario aveva una quota del 90% del capitale.

il socio accomandario ha ricevuto in data agosto 2009 una cartella esattoriale in quanto nell'anno 2006 non è stato pagato il diritto annuale alla camera di commercio. la cartella esattoriale inviata alla società non è stata notificata in quanto risultava sconosciuta all'indirizzo della sede legale.

si chiede:

dato che la società è cessata in data 22.11.2007, perciò da più di un anno, si può chiedere l'annullamento della cartella in autotutela ai sensi dell'art. 2495 cc?

grazie e cordiali saluti.

Rag. G.M.

RISPOSTA:

L'art.2495 c.c. pur essendo inserito nel capo dedicato allo scioglimento e liquidazione delle società di capitali, è stato di recente dichiarato applicabile anche alle società di persone, nonostante queste abbiano gli articoli 2312 (snc) e 2324 (sas) ad esse appositamente applicabili.

La Cassazione n. 25192, sez. II civ., del 12 novembre 2008, infatti, ha sostenuto che la pubblicità della cancellazione produce sempre **effetti costitutivi** (e cioè definitivi e immodificabili, contrariamente a quanto accade agli effetti dichiarativi) che tali effetti **si estendono anche alle società personali** e, infine, che la previsione dell'art. 2495 è retroattiva in quanto si applica anche alle cancellazioni avvenute in data antecedente al 1 ° gennaio 2004. La sentenza comporta un cambiamento di rotta tale da abbandonare una posizione sostenuta praticamente da 50 anni, ed ha esteso la forza costitutiva della cancellazione anche alle società personali. Questa sentenza è però parecchio contrastata dalla Dottrina ed inoltre non è stata deliberata a sezioni unite;

per cui non può rappresentare un indirizzo completamente affidabile dalla società sua cliente.

Riterrei perciò più prudente considerare che:

1. il debito per il diritto camerale era già presente o avrebbe dovuto esserlo nella situazione patrimoniale della società nell'ultimo giorno di vita (22/11/2007);
2. del debito comunque risponderebbe quanto meno il socio accomandatario, sia in quanto legale rappresentante "colpevole" di non aver estinto il debito nei termini, sia in quanto socio illimitatamente responsabile perché il debito non è una sopravvenienza passiva ma una posta maturata prima della cancellazione (art.2324) e su questo lato sarebbe responsabile personalmente anche il socio accomandante – sia pure limitatamente alla quota eventualmente percepita in occasione della cancellazione;
3. in quanto legale rappresentante (o liquidatore "di fatto") a mio avviso il socio accomandatario ne risponderebbe anche applicando la sentenza della Cassazione citata e l'art.2495 c.c..

Quindi giudicherei temeraria una lite instaurata sulle basi che lei prospetta e la consiglierei di versare il diritto dovuto.

L'aspetto che invece **probabilmente si presterebbe ad un contenzioso**, potrebbe essere il vizio di notifica della cartella esattoriale intestata alla società, che comunque andava notificata contestualmente anche al socio accomandatario. Dal quesito però non è chiaro se la cartella è arrivata comunque a conoscenza dell'accomandatario o se a questo è stato notificato solo il successivo avviso di mora.

Tenuto però conto che questa problematica è di carattere squisitamente tributario, e come tale esula dall'oggetto di questa Rubrica, la inviterei a porre il suo quesito sul Forum riservato agli abbonati o direttamente alla Redazione de Il Commercialista Telematico (spazio quesiti).

DATA 24 SETTEMBRE 2009